

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 55  
a iniziativa della Giunta regionale

**Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche**

Signori Consiglieri,

la proposta di una nuova legge concernente la Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche è da considerare un rilevante atto normativo elaborato dalla nostra Regione con il quale si realizza un indubbio riconoscimento ad un settore strategico per la nostra economia marchigiana. Era ormai indispensabile (a distanza di oltre 12 anni dalla legge regionale 27/2009) intervenire con nuovi e moderni strumenti operativi al fine di rendere tale settore economico più corrispondente alle esigenze della distribuzione moderna, più vicino alle richieste avanzate dai consumatori e, nel contempo, rispettoso delle caratteristiche e delle tradizioni che contraddistinguono il commercio marchigiano. L'importanza ed il peso che riveste, oggi, il commercio nelle Marche si registra in poche altre regioni italiane, sia in termini di valore aggiunto sia in termini di incidenza degli addetti di tutto il settore che porta le Marche ai primi posti in Italia. Il governo regionale ha così dato inizio ad un'opera di rilettura degli strumenti precedenti, alla luce dei cambiamenti e delle trasformazioni che il commercio ha evidenziato negli ultimi tempi e con un'attenzione particolare alle problematiche che si sono manifestate sul territorio regionale.

Il quadro normativo in cui si colloca l'attività della Regione nel settore del commercio è profondamente mutato rispetto al momento in cui la Regione stessa aveva dato attuazione a quanto previsto dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, con la quale la materia "commercio" è diventata di competenza esclusiva di residuo delle Regioni a statuto ordinario.

La Regione alla luce della modifica costituzionale del 2003 ha assunto un potere esclusivo con particolare riferimento alla competenza in materia di programmazione della rete distributiva, con la finalità di favorire lo sviluppo della rete commerciale, di rivitalizzare il tessuto economico sociale nei centri storici, di disciplinare le modalità di esercizio delle varie tipologie di commercio. Il testo contiene la disciplina di tutte le materie in cui il commercio, nella sua più ampia accezione, si estrinseca, vale a dire: il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa, il commercio su aree pubbliche, la vendita della stampa quotidiana e periodica, la somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione dei carburanti sia stradale che autostradale, le forme speciali di commercio al dettaglio, i centri di telefonia in sede fissa, gli outlet, gli strumenti finanziari, fiere e mercati.

Con la predisposizione di questa nuova legge concernente la Disciplina dell'Attività Commerciale nella Regione Marche si è voluto principalmente utilizzare l'istituto della delegificazione quale strumento utile di concertazione al fine di elaborare regolamenti attuativi di programmazione commerciale che nell'ottica della semplificazione e della trasparenza, sarà finalizzato all'efficienza, alla modernizzazione, allo sviluppo della rete distributiva con particolare riferimento alla rivalutazione dei centri storici, al pluralismo e all'equilibrio delle diverse tipologie delle strutture distributive, alla valorizzazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane. Come emerge anche dall'analisi del Testo la regolamentazione regionale in materia di commercio non potrà né dovrà prescindere dagli strumenti urbanistici al fine di trasformare le previsioni economiche in dimensionamento e localizzazione di specifiche aree commerciali, opportunamente collocate sul territorio, sia sotto il profilo dell'accessibilità sia sotto il profilo delle relazioni con le altre funzioni urbane.

La regolamentazione attuativa regionale, proprio in base al contenuto della legge, fisserà indirizzi generali e criteri urbanistici a cui gli Enti locali (Comuni e Province) dovranno attenersi tramite i loro strumenti di programmazione (PRG e PTC) quali a titolo esemplificativo:

- l'impatto dei grandi insediamenti commerciali sull'ambiente e sulle infrastrutture, nonché viabilità e flussi di traffico;
- la riqualificazione dei quartieri degradati anche attraverso la promozione di politiche di insediamento commerciale;
- la corretta e preventiva definizione degli standard urbanistici in riferimento alle differenti modalità insediative delle singole tipologie;
- la valorizzazione del piccolo commercio quale punto focale del vivere cittadino;

- la sperimentazione di tipologie di offerta innovativa in condizioni territoriali complesse, ad esempio nei territori a bassa densità abitativa con la proposta di nuclei polifunzionali integrati;
- l'integrazione tra attività commerciali, para commerciali e di servizio.

A questo proposito è opportuno evidenziare come questa nuova legge che disciplina l'attività commerciale nella Regione Marche stabilisca obiettivi importanti da raggiungere come:

- la necessità di bilanciare lo sviluppo dei centri commerciali con azioni intese alla riqualificazione e al rilancio del commercio dei centri cittadini per affrontare i rischi di un impoverimento del commercio urbano ed il conseguente rischio di svuotamento delle aree;
- l'esigenza di considerare con attenzione la presenza di una adeguata offerta commerciale nei nuclei urbani e rurali di minore dimensione demografica, soprattutto in zone montane dove sussistono prioritari obiettivi socio – economici di particolare interesse generale;
- evitare il deterioramento territoriale conseguente alla mancata pianificazione delle localizzazioni di grandi superfici di vendita.

Le più rilevanti innovazioni apportate dal testo sono:

- la semplificazione delle procedure amministrative in tutti quei procedimenti quali l'apertura di esercizi di vicinato, nonché di Medie e Grandi Strutture di Vendita, che consentono la correlazione delle procedure urbanistiche con quelle commerciali;
- un ruolo programmatico molto più rilevante dei Comuni, in qualità di Enti più vicini al territorio ed alle esigenze dei propri cittadini, riservando alla Regione la sua funzione essenziale di ente legislativo e programmatore generale del proprio territorio;
- un ruolo fondamentale per le province mediante lo strumento del PTC;
- coinvolgimento di altri organismi quali le Camere di Commercio, l'osservatorio sul commercio, i Distretti del Commercio, i Centri di assistenza tecnica, gli enti locali (comuni e province) per il monitoraggio della rete distributiva, in tutte le sue articolazioni, al fine di una più mirata e corretta attività programmatica della Regione e degli altri Enti Locali;
- disciplina più chiara e più consona alle nuove abitudini dei consumatori anche delle tipologie di vendita della stampa quotidiana e periodica;
- inserimento della previsione di attività programmatica della Regione nella disciplina della distribuzione dei carburanti oltre che stradale anche autostradale;
- più puntuale disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche con un maggiore potere regolatorio per i Comuni;
- maggiore tutela del consumatore nell'esposizione dei prezzi dei prodotti, nella regolamentazione dei saldi e delle vendite promozionali;

Analizzando in breve il testo di legge si evincono una serie di elementi che si ritiene di evidenziare:

- la semplificazione amministrativa e l'ampliamento di superficie per gli esercizi di vicinato che sono passati a 200/400 mq in base alla popolazione e alla comunicazione come modalità di apertura, prima regione in Italia;
- lotta all'abusivismo commerciale come principio fondamentale della legge e sostenibilità ambientale;
- definizione degli Home restaurant e del consumo sul posto;
- inserimento degli sportelli unici in legge come luogo deputato alla semplificazione;
- riconoscimento dei Distretti del Commercio intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi;
- regolamenti attuativi quali strumenti efficaci di operatività;
- per il principio di sussidiarietà le competenze amministrative sono passate ai Comuni, mentre le Province hanno il dovere ed il potere, attraverso lo strumento del PTC (Piano Territoriale di Coordinamento) di localizzare la Grande distribuzione nel rispetto di Flussi di traffico, viabilità, parcheggi, ambiente;
- è stata definita bene la tipologia degli interventi finanziari, anche in integrazione con i Borghi, quale strumento di programmazione unitario ed omogeneo finalizzato alla rivitalizzazione del commercio;
- lo strumento della concertazione e della partecipazione è la regola;

- inserimento della nuova tipologia del Parco commerciale;
- liberalizzazione delle vendite promozionali, della stampa quotidiana e periodica;
- applicazione dei principi generali di liberalizzazione del settore degli impianti di distribuzione carburanti;
- risistemazione di tutto il settore del Commercio su aree pubbliche anche alla luce di tutte le nuove disposizioni sulla libertà di stabilimento e di concorrenza.

La proposta di legge si compone di 140 articoli di seguito brevemente illustrati.

Nel Titolo I stabilisce le disposizioni generali, ed in particolare:

L'articolo 1 definisce le finalità e i principi della legge

L'articolo 2 individua l'oggetto della legge

L'articolo 3 individua i motivi imperativi di interesse generale

L'articolo 4 sancisce l'impegno dell'amministrazione nel favorire la cultura della legalità

L'articolo 5 stabilisce i principi di tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità nell'applicazione dei contratti di lavoro

L'articolo 6 sancisce il divieto di utilizzo della plastica monouso

L'articolo 7 definisce l'ambito di applicazione della legge e i settori esclusi

L'articolo 8 definisce il ruolo dello Sportello Unico per le Attività Produttive

L'articolo 9 istituisce l'Osservatorio sulla rete commerciale

L'articolo 10 regola la possibilità di istituzione e la funzione dei Centri di assistenza tecnica

L'articolo 11 definisce i distretti del commercio

L'articolo 12 definisce i settori merceologici a cui si riferiscono le attività commerciali

L'articolo 13 elenca i requisiti di onorabilità che devono essere soddisfatti da chi esercita l'attività di commercio

L'articolo 14 stabilisce i requisiti professionali richiesti per chi esercita attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare

L'articolo 15 prevede l'adozione di regolamenti attuativi della legge

L'articolo 16 stabilisce le funzioni delle Province

L'articolo 17 stabilisce le funzioni dei Comuni

Il Titolo II disciplina le attività commerciali, ed il Capo I norma il commercio in sede fissa

nella Sezione I disciplina il commercio al dettaglio e all'ingrosso ed in particolare:

L'articolo 18 specifica le definizioni utili all'applicazione della legge

L'articolo 19 stabilisce criteri, procedure e modalità per lo sviluppo della rete distributiva

L'articolo 20 si occupa di attività di vendita all'ingrosso

L'articolo 21 disciplina l'attività di vendita negli esercizi in sede fissa

L'articolo 22 norma l'attività degli esercizi di vicinato

L'articolo 23 disciplina l'apertura e l'attività di medie strutture di vendita

L'articolo 24 disciplina l'apertura e l'attività di grandi strutture di vendita

L'articolo 25 norma l'apertura e l'attività dei centri commerciali e parchi commerciali

L'articolo 26 istituisce un contributo a favore della Regione da destinare alla sostenibilità ambientale, territoriale e sociale

L'articolo 27 regola l'attività di outlet

L'articolo 28 disciplina l'attività di centri in sede fissa di telefonia e servizi internet

L'articolo 29 definisce e disciplina l'attività di esercizi polifunzionali

nella Sezione II disciplina le forme speciali di vendita al dettaglio, in particolare:

L'articolo 30 definisce forme speciali di vendita al dettaglio

L'articolo 31 disciplina la vendita in spacci interni

L'articolo 32 disciplina l'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici

L'articolo 33 disciplina l'attività di vendita per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione

L'articolo 34 disciplina l'attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori

L'articolo 35 definisce le attività di promozione commerciale

nella Sezione III disciplina la vendita di stampa quotidiana e periodica ed in particolare:

L'articolo 36 disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica

L'articolo 37 specifica le definizioni utili all'applicazione della legge

L'articolo 38 disciplina l'attività dei punti vendita esclusivi

L'articolo 39 disciplina l'attività dei punti vendita non esclusivi

L'articolo 40 disciplina l'esercizio dell'attività

L'articolo 41 norma forme particolari di vendita di giornali e riviste

L'articolo 42 norma la cessazione della vendita di stampa quotidiana e periodica

L'articolo 43 sancisce l'impegno della Regione nella valorizzazione dei punti vendita esclusivi

L'articolo 44 disciplina la diffusione gratuita della stampa

L'articolo 45 stabilisce le competenze di vigilanza e le sanzioni previste per le violazioni in ambito della vendita e distribuzione di stampa

nella Sezione IV disciplina le vendite straordinarie e promozionali, in particolare:

L'articolo 46 disciplina le vendite straordinarie

L'articolo 47 disciplina vendite di liquidazione

L'articolo 48 norma il periodo di saldi o vendite di fine stagione

L'articolo 49 definisce e regola le vendite promozionali

nella Sezione V prevede norme comuni ed in particolare:

L'articolo 50 disciplina gli orari di apertura al pubblico e la pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti

L'articolo 51 regola l'affidamento della gestione di un reparto in esercizi organizzati in più reparti

L'articolo 52 disciplina le modalità di subingresso e cessazione e sospensione dell'attività di vendita al dettaglio

L'articolo 53 elenca i casi in cui il Comune dispone la chiusura e decadenza di un esercizio commerciale

L'articolo 54 stabilisce le competenze di vigilanza e le sanzioni previste per le violazioni

Nel Capo II disciplina il commercio su aree pubbliche ed in particolare:

L'articolo 55 specifica le definizioni utili all'applicazione della legge

L'articolo 56 specifica modalità e requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

L'articolo 57 disciplina l'attività di commercio mediante l'uso di posteggi

L'articolo 58 definisce modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati

L'articolo 59 riporta le disposizioni generali per le fiere

L'articolo 60 disciplina la possibilità di prevedere posteggi riservati ad alcune categorie di operatori

L'articolo 61 norma l'attività in forma itinerante

L'articolo 62 stabilisce le caratteristiche del regolamento che sarà adottato dai Comuni

L'articolo 63 sancisce le modalità di modifica di mercati già esistenti e loro trasferimento

L'articolo 64 stabilisce i criteri di assegnazione dei posteggi resisi liberi in mercati o fiere

L'articolo 65 prevede la predisposizione del calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche

L'articolo 66 disciplina l'istituzione di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

L'articolo 67 istituisce il tavolo di monitoraggio per la rilevazione, analisi e studio di problematiche del settore

L'articolo 68 prevede il compito dei Comuni di stabilire l'orario di apertura di mercati e fiere

L'articolo 69 stabilisce le fattispecie in cui si prevede la sospensione e revoca dell'autorizzazione o la sospensione e inibizione dell'attività esercitata in base a SCIA)

L'articolo 70 stabilisce sanzioni

L'articolo 71 stabilisce la modalità di gestione delle presenze maturate in caso di rinuncia ad un'autorizzazione da parte di un operatore commerciale

Nel Titolo III disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed in particolare:

L'articolo 72 specifica le definizioni utili all'applicazione della legge

L'articolo 73 regola l'esercizio dell'attività di somministrazione

L'articolo 74 prevede disposizioni per i distributori automatici

L'articolo 75 definisce e elenca le caratteristiche dei centri rurali di ristoro e degustazione

L'articolo 76 specifica le attività escluse dall'applicazione della legge

L'articolo 77 stabilisce gli indirizzi e criteri regionali a cui si attengono i Comuni

L'articolo 78 stabilisce gli indirizzi e criteri Comunali in merito al rilascio delle autorizzazioni

L'articolo 79 definisce e regola l'attività di home restaurant

L'articolo 80 specifica ulteriori tipologie di attività di somministrazione alimenti e bevande soggette a SCIA

L'articolo 81 disciplina l'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati e manifestazioni

L'articolo 82 prevede limitazioni all'esercizio dell'attività

L'articolo 83 regola il subingresso in esercizio di somministrazione alimenti e bevande

L'articolo 84 disciplina i casi di sospensione e decadenza dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di somministrazione

L'articolo 85 attribuisce ai Comuni il compito di vigilanza e stabilisce sanzioni

L'articolo 86 disciplina gli orari di apertura al pubblico

L'articolo 87 disciplina la pubblicità dei prezzi dei prodotti

L'articolo 88 prevede l'organizzazione di attività di monitoraggio da parte della struttura regionale

Nel Titolo IV prevede disposizioni per gli impianti di distribuzione carburante ed in particolare:

L'articolo 89 individua l'oggetto della legge

L'articolo 90 specifica le definizioni utili all'applicazione della legge

L'articolo 91 stabilisce le funzioni amministrative dei Comuni relative agli impianti

L'articolo 92 disciplina gli impianti della rete ordinaria, autostrade e raccordi autostradali

L'articolo 93 norma l'installazione di nuovi impianti

L'articolo 94 disciplina impianti con e senza gestore e apparecchiature self-service prepagamento

L'articolo 95 regola la realizzazione degli impianti di distribuzione carburanti nel rispetto della disciplina urbanistica

L'articolo 96 disciplina i servizi accessori che possono essere presenti presso gli impianti di distribuzione

L'articolo 97 stabilisce i contenuti del regolamento regionale

L'articolo 98 disciplina gli impianti di distribuzione ad uso privato

L'articolo 99 disciplina i contenitori-distributori mobili ad uso privato

L'articolo 100 disciplina gli impianti di distribuzione carburanti per natanti

L'articolo 101 regola il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

L'articolo 102 prevede e regola il collaudo degli impianti stradali, autostradali e ad uso privato

L'articolo 103 prevede l'attività di monitoraggio e osservatorio

L'articolo 104 elenca i casi di incompatibilità degli impianti stradali

L'articolo 105 prevede una deroga per gli impianti di pubblica utilità in caso di incompatibilità

L'articolo 106 stabilisce il ruolo di vigilanza e controllo

L'articolo 107 disciplina gli orari di apertura

L'articolo 108 norma i casi di sospensione dell'attività e decadenza dell'autorizzazione

L'articolo 109 stabilisce sanzioni

Nel Titolo V prevede disposizioni generali sui mercati all'ingrosso e centri agroalimentari ed in particolare:

L'articolo 110 stabilisce le finalità della legge

L'articolo 111 specifica le definizioni utili all'applicazione della legge

L'articolo 112 stabilisce i servizi previsti  
L'articolo 113 stabilisce l'adozione da parte della Regione di un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso  
L'articolo 114 stabilisce i ruoli dei soggetti istitutori e di quelli che concedono autorizzazioni  
L'articolo 115 disciplina la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari  
L'articolo 116 stabilisce i compiti del gestore  
L'articolo 117 stabilisce la redazione e le caratteristiche del regolamento di mercato all'ingrosso e di gestione del centro agroalimentare  
L'articolo 118 stabilisce l'istituzione di commissioni  
L'articolo 119 disciplina il ruolo del direttore del mercato o del centro agroalimentare  
L'articolo 120 disciplina la presenza della cassa di mercato  
L'articolo 121 stabilisce i ruoli di vigilanza

Nel Titolo VI prevede disposizioni per il sistema fieristico regionale ed in particolare:

L'articolo 122 stabilisce le finalità della legge  
L'articolo 123 specifica le definizioni utili all'applicazione della legge  
L'articolo 124 disciplina le varie tipologie di manifestazioni Fieristiche e i casi di esclusione dall'ambito della presente legge  
L'articolo 125 regola la qualificazione delle manifestazioni fieristiche  
L'articolo 126 stabilisce le caratteristiche del regolamento che dovrà essere adottato  
L'articolo 127 stabilisce le modalità di comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche  
L'articolo 128 prevede la pubblicazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche  
L'articolo 129 istituisce l'elenco regionale degli enti fieristici e degli organizzatori  
L'articolo 130 prevede attività per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale  
L'articolo 131 stabilisce i ruoli di vigilanza e le sanzioni

Nel Titolo VII prevede disposizioni per gli interventi finanziari per il commercio ed in particolare:

L'articolo 132 prevede interventi finanziari a favore di micro, piccole e medie imprese commerciali  
L'articolo 133 stabilisce le aree a cui sono volti gli interventi regionali  
L'articolo 134 stabilisce chi può concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge  
L'articolo 135 prevede l'approvazione di un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi

Il Titolo VIII contiene le disposizioni finali ed in particolare:

L'articolo 136 disciplina l'attribuzione del potere sostitutivo in caso di inadempienza degli enti locali  
L'articolo 137 contiene le disposizioni finanziarie  
L'articolo 138 prevede le disposizioni transitorie e finali  
L'articolo 139 stabilisce l'abrogazione della legge regionale 27/2009  
L'articolo 140 contiene la dichiarazione d'urgenza

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

### PREMESSA

La presente legge disciplina in modo organico il commercio e ripropone istituti già disciplinati ai sensi della l.r. 27/2009 semplificando e snellendo le procedure necessarie per lo svolgimento delle attività commerciali oltre all'inserimento di numerosi articoli derivanti dalle nuove disposizioni comunitarie e nazionali in tema di libertà di concorrenza e di stabilimento.

#### Articolo 1

(Finalità e principi)

L'articolo 1 espone le finalità e i principi del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 2

(Oggetto)

L'articolo 2 espone l'oggetto del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 3

(Motivi imperativi di interesse generale)

L'articolo 3 espone i motivi imperativi di interesse generale inerenti l'esercizio delle attività commerciali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 4

(Legalità)

L'articolo 4 promuove iniziative volte a contrastare l'abusivismo commerciale e le pratiche illegali attraverso interventi ed azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 5

(Tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità)

L'articolo 5 tutela le condizioni di lavoro e le pari opportunità nei luoghi di lavoro del commercio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 6

(Divieto di utilizzo della plastica)

L'articolo 6 contiene il divieto di utilizzo della plastica per l'espletamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari.

#### Articolo 7

(Ambito di applicazione e settori esclusi)

L'articolo 7 espone l'ambito di applicazione della legge e i settori esclusi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 8

(Sportello unico per le attività produttive)

L'articolo 8 indica lo Sportello unico per le attività produttive come punto di accesso per tutte le procedure amministrative riguardanti le attività commerciali e produttive.

#### Articolo 9

(Osservatorio sulla rete commerciale)

L'articolo istituisce l'Osservatorio della rete commerciale quale organismo permanente per l'acquisizione degli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio e per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

Al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscriversi anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2 dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

#### Articolo 10

(Centri di assistenza tecnica)

L'articolo prevede la possibilità per le associazioni di categoria e altri soggetti di istituire i Centri di assistenza tecnica (CAT).

I CAT svolgono attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, requisiti professionali per l'attività commerciale e certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

I CAT sono autorizzati dalla Regione sulla base di requisiti e procedure stabiliti dalla Giunta regionale. La Regione può avvalersi dei CAT per lo svolgimento di attività istruttorie in materia di contributi e finanziamenti in favore delle imprese commerciali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 11

##### (Distretti del commercio)

L'articolo prevede la possibilità per i Comuni di individuare degli ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico – ricettive.

La disposizione non coinvolge il comune in modo consultivo e garantisce l'invarianza finanziaria.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 12

##### (Settori Merceologici)

L'articolo individua i settori merceologica in base ai quali può essere esercitata l'attività commerciale, alimentare e non alimentare.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 13

##### (Requisiti di onorabilità)

L'articolo individua i requisiti di onorabilità per esercitare l'attività commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 14

##### (Requisiti professionali)

L'articolo individua i requisiti professionali per esercitare l'attività commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 15

##### (Regolamenti di attuazione)

L'articolo prevede che la Giunta regionale adotti uno o più regolamenti per l'attuazione della presente legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 16

##### (Funzioni delle Province)

L'articolo stabilisce che le Province fissano i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il piano territoriale di coordinamento (PTC) e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 17

##### (Funzioni dei Comuni)

L'articolo conferisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti e l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici secondo le modalità ed entro i termini previsti nel regolamento di cui all'articolo 15 e nel rispetto dei PTC provinciali.

L'articolo ha natura ordinamentale.



Articolo 18  
(Definizioni)

L'articolo 18 elenca le definizioni commerciali utili ai fini dell'applicazione del provvedimento.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 19  
(Sviluppo della rete distributiva)

L'articolo stabilisce i criteri le modalità i requisiti, gli indirizzi, le procedure necessarie per lo sviluppo, l'insediamento e l'adeguamento delle attività commerciali.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 20  
(Attività di vendita all'ingrosso)

L'articolo stabilisce che l'attività di commercio all'ingrosso è esercitata previa comunicazione effettuata al SUAP territorialmente competente ed alla Camera di Commercio.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 21  
(Attività di vendita negli esercizi in sede fissa)

L'articolo stabilisce che l'attività di vendita negli esercizi in sede fissa è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazioni ad uso commerciale dei locali.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 22  
(Esercizi di vicinato)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita, la modifica di settore merceologico e la cessazione di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 23  
(Medie strutture di vendita)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

Articolo 24  
(Grandi strutture di vendita)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato allo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea alla quale partecipano il Comune, la Provincia e la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 25  
(Centri commerciali e parchi commerciali)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica del settore merceologico di un centro commerciale o di un parco commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 26

##### (Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)

L'articolo stabilisce che gli interventi relativi alle medie e grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale o di parco commerciale, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore della Regione, calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio.

Le entrate derivanti da questo articolo, la cui quantificazione annuale è funzionale alle aperture ed ampliamenti inerenti le medie e grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale o di parco commerciale, sono iscritte al capitolo 1405040002 del bilancio regionale e sono finalizzati alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio.

#### Articolo 27

##### (Outlet)

L'articolo disciplina l'attività di outlet stabilendo che gli stessi possono assumere la forma di esercizio di vicinato, media struttura di vendita, grande struttura di vendita, centro commerciale, parco commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 28

##### (Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, nonché l'ampliamento della superficie di centri di telefonia e servizi internet in sede fissa, sono soggetti a comunicazione al Comune competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 29

##### (Esercizi polifunzionali)

L'articolo stabilisce che nei Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti di tutti i Comuni, è possibile svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 30

##### (Forme speciali)

L'articolo elenca le forme speciali di vendita.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 31

##### (Spacci interni)

L'articolo definisce spaccio interno l'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

L'avvio dell'attività, il trasferimento di sede, l'ampliamento, il subingresso e la cessazione sono soggetti a comunicazione al SUAP competente per territori.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 32

##### (Attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici)

L'articolo stabilisce che l'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a comunicazione da effettuare al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 33

##### (Attività di vendita per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione)

L'articolo stabilisce che l'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione, sono soggetti a comunicazione da effettuare al SUAP

competente per territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 34

(Attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori)

L'articolo stabilisce che l'avvio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 35

(Promozione commerciale)

L'articolo contiene disposizioni per gli operatori in tema di promozione commerciale.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 36

(Finalità)

L'articolo espone le finalità della disciplina dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 37

(Definizioni)

L'articolo definisce i punti di vendita esclusivi, tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, che costituiscono la rete di vendita dedicata in via esclusiva all'informazione e i punti di vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, vendono quotidiani o periodici, assicurando parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici scelti.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 38

(Punti vendita esclusivi)

L'articolo disciplina i punti vendita esclusivi come esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. I punti vendita esclusivi possono vendere anche altri prodotti e possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente e comunque la vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 39

(Punti di vendita non esclusivi)

L'articolo disciplina i punti vendita non esclusivi come esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell'ambito degli stessi locali delle attività di rivendite di generi di monopolio impianti di distribuzione di carburanti esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture di vendita anche sotto forma di Centri o Parchi commerciali, esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 40

(Esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce che l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 41

(Forme particolari di vendita)

L'articolo elenca le forme particolari di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilendo che le stesse sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 42  
(Cessazione)

L'articolo individua i casi di cessazione dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 43  
(Valorizzazione dei punti di vendita esclusivi)

L'articolo riconosce ai punti vendita di stampa quotidiana e periodica esclusivi lo svolgimento di un importante ruolo per il presidio del territorio.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 44  
(Diffusione gratuita della stampa)

L'articolo statuisce che l'editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio editoriale è soggetto a comunicazione al Comune nel cui territorio vuole avviare la distribuzione.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 45  
(Vigilanza e sanzioni)

L'articolo attribuisce ai Comuni competenti per territorio la vigilanza sull'attività di vendita e di distribuzione della stampa quotidiana e periodica e provvedono all'accertamento e irrogazione delle sanzioni.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 46  
(Vendite straordinarie)

L'articolo stabilisce che per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 47  
(Vendite di liquidazione)

L'articolo stabilisce che le vendite di liquidazione sono effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le dodici settimane.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 48  
(Saldi o vendite di fine stagione)

L'articolo stabilisce che i saldi o vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 49  
(Vendite promozionali)

L'articolo definisce le vendite promozionali quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 50  
(Orari e pubblicità dei prezzi)

L'articolo rimette alla libera determinazione degli esercenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nonché prevede le modalità per l'esposizione e la pubblicità dei prezzi.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 51  
(Affidamento di reparto)

L'articolo prevede che il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti necessari, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 52  
(Subingresso e cessazione e sospensione dell'attività)

L'articolo stabilisce che la cessazione dell'attività, il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita al dettaglio sia come gestione che come proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi prorogabili di ulteriori tre, sono soggetti alla comunicazione al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 53  
(Chiusura e decadenza di un esercizio commerciale)

L'articolo indica i casi in cui il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o la decadenza del titolo abilitativo di una media o grande struttura di vendita.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 54  
(Vigilanza e sanzioni amministrative)

L'articolo attribuisce ai Comuni la competenza ad esercitare la vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, provvedendo all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative con introito dei relativi proventi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 55  
(Definizioni)

L'articolo elenca le definizioni commerciali utili ai fini dell'applicazione del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 56  
(Esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche che può essere esercitato su posteggi dati in concessione o in forma itinerante su qualsiasi area fatto salvo eventuali divieti comunali ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui agli articoli 13 e 14.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 57  
(Attività mediante posteggio)

Con questo articolo si stabiliscono le regole per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche su posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati; nel contempo si definisce il numero massimo di posteggi per ogni mercato o fiera.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 58  
(Assegnazione dei Posteggi nei Mercati e nelle Fiere e nei posteggi isolati)

L'articolo rappresenta le modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere nel rispetto della direttiva Servizi e con indicazione obbligatoria da parte dei comuni di appositi bandi pubblici. Il bando deve contenere in particolare: la denominazione del mercato e l'elenco dei posteggi da assegnare, eventualmente suddiviso per settori; l'indicazione del numero identificativo del posteggio e le caratteristiche dell'area; il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire la domanda e il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla pubblicazione del bando; il fac-simile della domanda.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 59

##### (Disposizioni generali per le fiere)

L'articolo dà indicazioni al comune per la determinazione delle aree da destinare alle fiere e le modalità alternative per assegnare annualmente i posteggi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 60

##### (Posteggi riservati)

Nell'articolo si stabilisce che, il comune può riservare, mediante il suo regolamento, posteggi riservati alle categorie protette, alle organizzazioni del commercio equo solidale, ai produttori agricoli, agli hobbisti e creativi e agli artigiani.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 61

##### (Attività in forma itinerante)

L'articolo prevede per lo svolgimento dell'attività di vendita in forma itinerante la sola presentazione della Comunicazione al comune competente e detta comunicazione abilita l'operatore anche: all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale; alla partecipazione ai mercati e alle fiere in ambito nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 62

##### (Regolamento comunale)

L'articolo prevede obbligatoriamente che il comune adotti un proprio regolamento sul commercio su aree pubbliche finalizzato a stabilire modalità, criteri, orari, scadenze, svolgimento, registrazione presenze, modalità di accesso, localizzazione ed articolazione, regolazione della circolazione pedonale e veicolare, assegnazione posteggi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 63

##### (Modifiche di mercati già esistenti e trasferimento)

L'articolo stabilisce che il comune deve procedere alla modifica della dislocazione dei posteggi, alla diminuzione o all'aumento del numero dei posteggi, alla variazione di periodicità e allo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera; è previsto che tassativamente il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposto dal Comune per: motivi di pubblico interesse; cause di forza maggiore; limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari; ulteriori motivazioni previste dal Comune.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 64

##### (Miglioramento)

L'articolo stabilisce le regole per assegnazione dei posteggi liberi da assegnare per miglioramento tenendo conto prioritariamente: anzianità di presenza nel mercato o nella fiera calcolata su base annua; anzianità di esercizio dell'impresa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 65

##### (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

Questo articolo istituisce il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, elenca, in ordine cronologico e per Comune, i mercati e le fiere.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 66

##### (Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)

L'articolo istituisce i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo e stabilisce quali operatori possono partecipare.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 67  
(Tavolo di monitoraggio)

L'articolo istituisce il Tavolo di monitoraggio per la rilevazione, l'analisi e lo studio delle problematiche del settore, comprese quelle relative all'abusivismo, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi a favore del commercio su aree pubbliche e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza di tale settore commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 68  
(Orari di apertura)

Con questo articolo si prescrive che l'orario di apertura del mercato, delle fiere è stabilito dal Comune, tenuto conto prioritariamente delle esigenze degli operatori commerciali, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 69  
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sospensione e inibizione dell'attività esercitata in base a SCIA)

L'articolo fissa le regole per cui sospendere, revocare o inibire l'attività di commercio su aree pubbliche.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 70  
(Sanzioni)

Si fissano le sanzioni per gli operatori che esercitano l'attività senza titolo autorizzatorio o concessione di posteggio, o per chi viola le disposizioni di legge o le limitazioni o i divieti del Comune.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 71  
(Rinuncia)

L'articolo prevede la possibilità di un operatore che rinuncia ad una autorizzazione di trasferire le presenze maturate in altro titolo abilitante.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 72  
(Definizioni e ambito di applicazione)

L'articolo elenca le definizioni utili per la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 73  
(Esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce che gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione sanitaria.

Suddivide tra attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in zone sottoposte a tutela soggetta ad autorizzazione e attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in zona non sottoposta a tutela soggetta a SCIA.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 74  
(Disposizioni per i distributori automatici)

L'articolo disciplina la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 75  
(Centri rurali di ristoro e degustazione)

L'articolo ricomprende tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i centri rurali di ristoro e degustazione la cui attività è esercitata in immobili, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato come delimitato dagli strumenti

urbanistici vigenti o nei borghi rurali, che mantengono le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona, la cui ristorazione si basa su un'offerta gastronomica tipica della zona nel rispetto delle normative vigenti in materia e dove gli arredi e i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla cultura rurale della zona.

Articolo 76  
(Attività escluse)

L'articolo individua le attività escluse dall'applicazione delle norme sulla somministrazione di alimenti e bevande.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 77  
(Indirizzi e criteri regionali)

L'articolo stabilisce gli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale a cui i Comuni devono attenersi nell'adozione dei propri atti di regolamentazione del settore.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 78  
(Indirizzi e criteri comunali)

L'articolo stabilisce che i Comuni sulla base degli indirizzi regionali fissano i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 79  
(Home restaurant)

L'articolo definisce l'attività di home restaurant come l'evento caratterizzato dalla somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuato presso la propria abitazione da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 80  
(Ulteriori attività soggette a SCIA)

L'articolo individua le ulteriori attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a SCIA, da presentare al SUAP nel cui territorio è ubicato l'esercizio.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 81  
(Somministrazione temporanea)

L'articolo definisce la somministrazione temporanea come l'attività svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone soggetta a comunicazione da inviare al SUAP competente per territorio, valida soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o le aree cui si riferiscono e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 82  
(Limitazioni all'esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce il divieto dei Comuni a consentire la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 83  
(Subingresso)

L'articolo stabilisce che il trasferimento della titolarità di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia per atto tra vivi o per causa di morte, è subordinato a SCIA unica da presentare al SUAP competente per territorio.  
L'articolo ha natura ordinamentale.



Articolo 84  
(Sospensione e decadenza)

L'articolo individua i casi di sospensione e decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 85  
(Vigilanza e sanzioni)

L'articolo attribuisce ai comuni l'attività di vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il relativo introito dei proventi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 86  
(Orari)

L'articolo disciplina la regolamentazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 87  
(Pubblicità dei prezzi)

L'articolo definisce le disposizioni e le modalità inerenti l'obbligo di esposizione dei prezzi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 88  
(Monitoraggio)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale organizza la raccolta e la diffusione di dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 89  
(Oggetto)

L'articolo stabilisce i principi, i criteri e le regole fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, allo scopo di potenziare ed ottimizzare la funzionalità complessiva della rete.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 90  
(Definizioni)

L'articolo detta tutte le definizioni relative alla attività di distribuzione dei carburanti sia su strada ordinaria, su autostrade e raccordi autostradali, sia per gli impianti ad uso privato che pubblico.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 91  
(Funzioni amministrative)

L'articolo enuclea le funzioni amministrative dei Comuni in materia di a rete ordinaria e delle autostrade e dei raccordi autostradali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 92  
(Rete ordinaria, autostrade e raccordi autostradali)

L'articolo stabilisce tutti i compiti amministrativi dei comuni ed in particolare il rilascio delle autorizzazioni, le revoche, le sospensioni e le decadenze, la fissazione degli orari e delle turnazioni, le applicazioni delle sanzioni amministrative, la modifica ed i trasferimenti di titolarità degli impianti ed il potenziamento. Il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, nonché per motopesca esente da accisa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 93  
(Nuovi impianti)

L'articolo stabilisce che i nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 94  
(Tipologie di impianti)

L'articolo prevede che:

- gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale;
- gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 95  
(Disciplina urbanistica)

Questo articolo stabilisce la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti che possono essere localizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione della zona A e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 96  
(Servizi accessori)

Si stabilisce nell'articolo che presso gli impianti di distribuzione carburanti possono essere esercitate attività commerciali, ivi compresi gli esercizi di vicinato, nonché le rivendite di giornali e riviste, le attività artigianali, professionali, ricettive, di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto dei requisiti previsti dalle specifiche discipline di settore.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 97  
(Regolamento regionale)

L'articolo prevede il regolamento attuativo e definisce quali sono le materie di intervento: i criteri e le modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti; le tipologie e le caratteristiche degli impianti stradali; gli standard di qualità e di prestazione dei servizi; l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili; i criteri e le modalità relative agli impianti ad uso privato; le modalità dei collaudi, del rinnovo, delle autorizzazioni e delle concessioni; il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e della concessione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 98  
(Impianto di distribuzione ad uso privato)

Con questo articolo si intende stabilire i criteri e le modalità per apertura ed installazione degli impianti ad uso privato e si stabilisce anche i prodotti che possono essere erogati. Si definisce anche l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato per trasporto pubblico locale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 99  
(Contenitori-distributori mobili ad uso privato)

L'articolo stabilisce che anche i contenitori-distributori mobili ad uso privato sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 100

#### (Impianti per natanti)

L'articolo definisce in modo puntuale:

- impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico;
- impianto di distribuzione di carburante esente da accisa per motovela e motopesca.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 101

##### (Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali)

L'articolo prevede che il prelievo di carburanti in recipienti omologati presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al SUAP.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 102

##### (Collaudo degli impianti)

Con questo articolo si vuole prescrivere l'obbligatorietà dei collaudi per gli impianti autostradali e stradali, compresi quelli ad uso privato, prima di essere posti in esercizio, su richiesta degli interessati al Comune competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 103

##### (Monitoraggio, osservatorio)

L'articolo stabilisce che la Regione deve monitorare costantemente i dati relativi alla consistenza ed alla dinamica della rete distributiva e l'obbligatorietà dell'invio dei dati da parte di tutti gli enti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 104

##### (Incompatibilità degli impianti stradali)

L'articolo è di grande importanza ed è conforme alle disposizioni nazionali ed europee in materia di incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 105

##### (Deroga per gli impianti di pubblica utilità)

In questo articolo si considera di pubblica utilità l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune e l'impianto più vicino la cui distanza è maggiore di 15 chilometri e quindi anche se incompatibile può svolgere la sua attività fino all'installazione di un nuovo impianto compatibile.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 106

##### (Vigilanza e controllo)

L'articolo stabilisce che la vigilanza ed il controllo è della Regione e dei Comuni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 107

##### (Orari)

Nell'articolo si stabilisce la libertà degli orari nel rispetto di un orario minimo settimanale e nel rispetto di una eventuale turnazione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Articolo 108

##### (Sospensione e decadenza)

L'articolo statuisce le fattispecie concrete di sospensioni e di decadenze dell'autorizzazione amministrativa a svolgere l'attività. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare: La sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata

forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 109  
(Sanzioni)

L'articolo stabilisce e definisce in modo puntuale le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione delle norme di legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 110  
(Finalità)

Questo articolo disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei Centri agroalimentari nonché le relative attività di commercializzazione dei prodotti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 111  
(Definizioni)

Con questo articolo si definiscono: mercato all'ingrosso, mercati alla produzione, mercati di distribuzione o di transito, mercati al consumo, mercati misti; e soprattutto il centro agroalimentare, inteso come infrastruttura costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 112  
(Servizi)

L'articolo prevede che nel mercato all'ingrosso è assicurata la prestazione dei seguenti servizi: direzione del mercato; rilevazione statistica; verifica del peso o della quantità e della qualità; mentre il centro agroalimentare è: dotato di servizi e funzioni complessi ed opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio di quello provinciale; è caratterizzato dall'unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro è composto.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 113  
(Piano di Sviluppo)

Con questo articolo si fissa la data di due anni perché la Regione predisponga un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 114  
(Soggetti istitutori e autorizzazioni)

L'articolo stabilisce e prevede i soggetti istitutori del mercato all'ingrosso e precisamente: il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio; i consorzi costituiti fra enti locali ed enti di diritto pubblico; le società consortili; i consorzi aventi personalità giuridica o le cooperative, costituiti da operatori economici dei settori, anche singoli, della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 115  
(Gestione)

L'articolo prevede i soggetti che possono gestire il mercato all'ingrosso e stabilisce le modalità relative ai canoni di locazione che sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 116  
(Compiti del gestore)

L'articolo prevede i compiti del gestore che deve provvedere:

- ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile;

- alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;
- alla funzionalità degli impianti elettro termo-idraulici e di telecomunicazione;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 117  
(Regolamento)

L'articolo stabilisce che il regolamento è fondamentale per stabilire le modalità di funzionamento di ciascun mercato all'ingrosso o del Centro agroalimentare ,senza prevedere norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 118  
(Commissione)

L'articolo prevede l'istituzione di una Commissione con compiti consultivi e propositivi nei confronti del gestore.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 119  
(Direttore)

L'articolo stabilisce l'obbligatorietà della figura del Direttore del Mercato e ne definisce i compiti principali:

- vigila sull'osservanza delle disposizioni vigenti per la qualificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti;
- provvede giornalmente e con sintesi mensili ed annuali alla rilevazione delle quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercanti e, provenienza e destinazione, rileva i prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo la qualità.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 120  
(Cassa del mercato)

L'articolo dà la facoltà di istituire una cassa per la tesoreria e per le operazioni bancarie presso ogni mercato o centro agro alimentare.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 121  
(Vigilanza)

L'articolo prevede che il comune ha il compito di vigilare sui mercati e sui centri agro alimentari, mentre la vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 122  
(Finalità)

L'articolo stabilisce le finalità del sistema fieristico regionale ed in particolare prevede che l'attività fieristica si ispira a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità, è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento e favorisce la crescita sociale ed economica del territorio e contribuisce all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonché alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 123  
(Definizioni)

L'articolo definisce in primis cosa si intende per: quartieri fieristici, manifestazioni fieristiche, spazi fieristici non permanenti, organizzatori, enti fieristici, espositori, visitatori.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 124  
(Manifestazioni fieristiche)

L'articolo individua una serie di tipologie di manifestazioni fieristiche:

- fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
- fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
- mostre mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
- esposizioni aperte al pubblico, dirette alla promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 125  
(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

Si stabilisce con il presente articolo e si individua la rilevanza delle manifestazioni fieristiche che possono essere di natura internazionale, nazionale, regionale o locale e si stabiliscono i criteri e le modalità per assegnare la qualifica.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 126  
(Regolamento)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale con proprio regolamento attuativo provvede a definire:

- i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 125;
- i termini, le modalità e i requisiti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 127;
- le modalità per la redazione del calendario di cui all'articolo 128;
- i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici non permanenti e le modalità di verifica degli stessi;
- i requisiti e le modalità per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 129;
- le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 127  
(Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

L'articolo semplifica il procedimento amministrativo stabilendo la sola e semplice comunicazione per lo svolgimento di una manifestazione fieristica nella Regione Marche e stabilisce la documentazione da allegare obbligatoriamente.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 128  
(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

L'articolo individua nella redazione del Calendario l'utile strumento di marketing che permette anche a livello nazionale ed europeo la conoscibilità delle fiere marchigiane.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 129  
(Elenco regionale degli enti fieristici e degli organizzatori)

L'articolo ha natura ordinamentale.

Ai fini della trasparenza amministrativa l'articolo istituisce l'elenco regionale degli enti fieristici e degli enti organizzatori di manifestazioni e delega il dirigente della struttura competente a costituirli e ad aggiornarli.

Articolo 130  
(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)

L'articolo 130 prevede che la Giunta regionale adotti annualmente il programma delle attività promozionali per l'anno successivo, con l'individuazione delle iniziative da svolgere nel territorio regionale.

Nell'ambito del programma e in base alle disponibilità di bilancio, sono stabiliti tra l'altro i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale.

Gli interventi previsti da questa disposizione trovano copertura negli stanziamenti già iscritti per la medesima finalità

nella Missione 14, Programma 2, a carico dei capitoli sotto riportati

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210007	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ENTI PUBBLICI	€ 25.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210009	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - IMPRESE PRIVATE - CNI/SIOPE/06	€ 25.000,00	Stanziamen- to disponibile già iscritto nel bilancio vigente
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210011	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - CNI/SIOPE/13	€ 25.000,00	Stanziamen- to disponibile già iscritto nel bilancio vigente

Per l'attuazione degli interventi previsti da questa disposizione verranno istituiti dei nuovi capitoli come di seguito riportato:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Note
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9132	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ENTI PUBBLICI	€ 25.000,00	Stanziamen- to iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9133	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - IMPRESE PRIVATE -	€ 25.000,00	Stanziamen- to iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9134	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO -	€ 25.000,00	Stanziamen- to iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione

Questi interventi possono essere finanziati anche con le risorse comunitarie e statali in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da contabilizzare nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Articolo 131  
(Vigilanza e sanzioni)

L'articolo individua nei Comuni gli organi di vigilanza; inoltre l'articolo stabilisce le sanzioni per coloro che violano le disposizioni di legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 132  
(Interventi finanziari)

L'articolo promuove interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, finalizzati a riqualificare il commercio attraverso l'ammmodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali, il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese commerciali e disponendo contributi a fondo perduto per l'attuazione degli interventi.

A decorrere dall'anno 2022 al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscriverne anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 133  
(Interventi e concessione contributi)

L'articolo stabilisce che la Regione può concedere contributi per gli interventi regionali volti a realizzare progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, con particolare riguardo ai centri storici, zone pedonalizzate e a traffico limitato; sistemare e riqualificare le aree destinate ai mercati; realizzare interventi per la promozione e l'attivazione di "Centri commerciali naturali", sviluppare e sostenere il commercio elettronico, il commercio equo e solidale e misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche; promuovere e incentivare misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali.

In sede di prima applicazione il finanziamento degli interventi previsti da questa disposizione ammonta a complessivi € 200.000,00 importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili del capitolo sottoriportato:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento disponibile anno 2022	Note
Missione 14 Programma 2 Titolo 2	2140220006	Fondo unico per il settore del commercio	€ 200.000,00	Quota disponibile dello Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

Per gli interventi previsti da questa disposizione si procederà alla istituzione di un nuovo capitolo come di seguito riportato

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento anno 2022	Note
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9057	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER PER ACQUISTO MERCI - SETTORE COMMERCIO	€ 200.000,00	Stanziamiento iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge

Questi interventi possono essere finanziati anche con le risorse comunitarie e statali in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da contabilizzare nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica.



**Articolo 134**  
(Destinatari dei contributi)

L'articolo individua quali soggetti destinatari dei contributi i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni; le piccole e medie imprese esercenti il commercio, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate; le cooperative e i consorzi fidi, aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione, costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante, tra esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale, turistico e dei servizi; le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi; i centri di assistenza tecnica. A decorrere dall'anno 2022 al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

**Articolo 135**  
(Programma di utilizzo delle risorse)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e sulla base del programma annuale per ciascun intervento, adotta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. A decorrere dall'anno 2022 al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

**Articolo 136**  
(Potere sostitutivo)

L'articolo attribuisce alla Giunta regionale, in caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, di intervenire in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

**Articolo 137**  
(Norma finanziaria)

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse europee compatibili con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.

Il comma 2 autorizza, in sede di prima applicazione, per l'anno 2022, a carico della Missione 14, Programma 2 Titolo 1, il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 130 per l'importo di 75.000,00 euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte per la medesima finalità a carico dei capitoli riportati nella descrizione del comma 4.

<b>Missione/ Programma/ Titolo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamen- to anno 2022</b>	<b>Nota</b>
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	scheda CNI n° 9132	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ENTI PUBBLICI	25.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento ..
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	scheda CNI n° 9133	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - IMPRESE PRIVATE -	25.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento .....
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	scheda CNI n° 9134	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO -	25.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento .....

Il comma 3 autorizza, in sede di prima applicazione, a carico della Missione 14, Programma 2, Titolo 1, per l'anno 2022 il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 133 per l'importo di 200.000,00 euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte per la medesima finalità a carico dei capitoli riportati nella descrizione del comma 4.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	scheda CNI 9057	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER PER ACQUISTO MERCI - SETTORE COMMERCIO	200.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento .....

Il comma 4 attesta la copertura della spesa autorizzata ai commi 2 e 3 a carico degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2021/2023 per la medesima finalità, nella Missione 14, Programma 2, nei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità.

- **Copertura comma 2**

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	2140210007	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ENTI PUBBLICI	25.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	2140210009	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - IMPRESE PRIVATE - CNI/SIOPE/06	25.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	2140210011	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - CNI/SIOPE/13	25.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile

- **Copertura comma 3**

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 2	2140220006	Fondo unico per il settore del commercio	200.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile

Il comma 5 riduce l'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 per la legge regionale 27/2009.

Il comma 6 stabilisce la modalità di autorizzazione delle spese regionali per gli anni successivi, rinviando alla legge di bilancio.

Il comma 7 stabilisce che gli interventi di questa legge possono essere ulteriormente finanziati con le assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), con le assegnazioni statali in quanto

compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 8 autorizza la Giunta ad apportare le variazioni necessarie all'attuazione.

Articolo 138  
(Norme transitorie e finali)

L'articolo 138 fa riferimento alle disposizioni transitorie stabilendo:

- che le disposizioni della presente legge prevalgono sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici provinciali e comunali, finché le Province ed i Comuni non abbiano adeguato i propri strumenti di programmazione urbanistica e commerciale al regolamento;
- fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 139  
(Abrogazioni)

L'articolo abroga la legge regionale 27/2009 (Testo unico in materia di commercio).

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 140  
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo prevede la dichiarazione di urgenza.

L'articolo ha natura ordinamentale.